



*Direzione Processo Legislativo  
Settore Studi, Documentazione e Supporto Giuridico Legale*

# ELEZIONI EUROPEE

25 MAGGIO 2014

*Vademecum*



*Direzione Processo Legislativo  
Silvia Bertini*

*Settore Studi, documentazione e Supporto Giuridico Legale  
Aurelia Jannelli*

*A cura di  
Patrizia Francinetta e Gian Piero Valenti*

**CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE**

*Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15 - 10121 Torino  
tel. 011/5757375- 5757703*

*<http://www.cr.piemonte.it/cms/leggi-e-banche-dati/osservatorio-elettorale.html>  
e-mail: [osservatorio.elettorale@cr.piemonte.it](mailto:osservatorio.elettorale@cr.piemonte.it)*

*febbraio 2014*

# **ELEZIONI EUROPEE**

**25 MAGGIO 2014**

*Vademecum*

## INDICE

Introduzione.....	1
Le circoscrizioni elettorali .....	2
Elettorato attivo .....	2
Elettorato passivo .....	3
Modalità di voto .....	3
Scrutinio, ripartizione seggi e distribuzione nelle circoscrizioni .....	4
Surrogazioni e contenzioso.....	5
Calendario delle principali scadenze elettorali .....	6
Procedimento Elettorale Preparatorio .....	10
Convocazione dei comizi.....	10
Deposito dei contrassegni .....	11
Le liste dei candidati .....	11
Incompatibilità, ineleggibilità, incandidabilità .....	13
Incompatibilità.....	13
Ineleggibilità .....	14
Incandidabilità .....	16
Disciplina della campagna elettorale.....	17

## Introduzione

Il Parlamento Europeo è l'unica istituzione dell'Unione Europea eletta direttamente dai cittadini; attualmente, dopo la recente adesione della Croazia è composto da 766 deputati, numero che peraltro, seguendo le regole del Trattato di Lisbona,<sup>1</sup> verrà ridotto a 751, compreso il presidente, per le elezioni del maggio 2014.

Il cambiamento riflette l'evoluzione della popolazione negli Stati membri e rispetta le nuove regole che prevedono un numero massimo di deputati europei (750+1), un numero massimo di deputati per Stato membro (96), un numero minimo di deputati per paese e l'applicazione del principio di proporzionalità regressiva<sup>2</sup>.

**All'Italia, in occasione delle elezioni del 25 maggio, spetteranno 73 seggi nel Parlamento Europeo.**

Le procedure per eleggere il Parlamento europeo sono regolate sia dalla legislazione europea, che definisce norme comuni per tutti gli Stati membri, sia da disposizioni nazionali specifiche, che variano da uno Stato membro all'altro.

Le norme comuni stabiliscono il principio di rappresentanza proporzionale e talune incompatibilità con il mandato di deputato al Parlamento europeo. Il diritto nazionale disciplina molti altri aspetti rilevanti, quali il sistema elettorale o il numero delle circoscrizioni.

I membri del Parlamento europeo sono eletti per un periodo di cinque anni, che inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.

---

<sup>1</sup> Il trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, modifica i due documenti fondamentali dell'UE: il **Trattato sull'Unione europea** e il **Trattato che istituisce la Comunità europea**. Quest'ultimo è ridenominato "Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea". Al Trattato sono inoltre allegati diversi protocolli e dichiarazioni.

<sup>2</sup> in base al quale i deputati provenienti da Stati membri più grandi rappresentano più cittadini di quelli provenienti da Stati più piccoli.

## Le circoscrizioni elettorali

Per eleggere i deputati (73) spettanti all'Italia, il territorio nazionale viene diviso in cinque circoscrizioni territoriali (Italia nord-occidentale, Italia nord-orientale, Italia centrale, Italia meridionale, Italia insulare).

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni<sup>3</sup> è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

CIRCOSCRIZIONI	REGIONI COMPONENTI	CAPOLUOGO DELLA CIRCOSCRIZIONE	SEGGI
Italia nord occidentale	Piemonte, Valle d'Aosta Lombardia, Liguria	Milano	20
Italia nord orientale	Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna	Venezia	14
Italia centrale	Toscana Umbria Lazio Marche	Roma	14
Italia meridionale	Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria	Napoli	17
Italia insulare	Sicilia Sardegna	Palermo	8

## Elettorato attivo

Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di età.

Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza<sup>4</sup>.

Gli elettori italiani che risiedono negli altri Stati membri dell'Unione europea e che non intendono votare per i membri dello Stato ove risiedono, possono votare per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel

<sup>3</sup> art. 2, Legge 24 gennaio 1979, n. 18

<sup>4</sup> artt. 3 e 38, Legge 24 gennaio 1979, n. 18

territorio dei Paesi stessi presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e gli altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione.

Analoga possibilità è concessa ai cittadini italiani che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o studio nonché agli elettori familiari con essi conviventi.

A tal fine i predetti elettori devono far pervenire al Consolato competente, entro l'ottantesimo giorno antecedente l'ultimo giorno fissato per l'elezione, apposita domanda diretta al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell'Interno. Qualora tali elettori rientrino in Italia, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti, comunicando entro la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso<sup>5</sup>

I cittadini italiani temporaneamente presenti fuori del territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali (appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia impegnate in missioni internazionali; dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome per motivi di servizio; professori universitari, ricercatori e professori aggregati che insegnano presso istituti universitari e di ricerca) possono votare per corrispondenza.

## Elettorato passivo

Sono eleggibili alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale. Limitatamente all'anno 2014 si considera giorno di votazione quello di domenica 25 maggio.

Sono, inoltre, eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine<sup>6</sup>.

## Modalità di voto

L'elettore esprime il voto tracciando sulla scheda un segno sul contrassegno della lista prescelta e non può manifestare, in ogni circoscrizione, più di tre preferenze.

Per le liste di minoranza linguistica collegate ad altra lista può essere espressa una sola preferenza<sup>7</sup>.

I voti di preferenza si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati

---

<sup>5</sup> artt. 2 e 3 D.L. 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 1994, n. 483

<sup>6</sup> art. 4 Legge 24 gennaio 1979, n. 18

<sup>7</sup>Articolo 12 L. 24 gennaio 1979 n. 18

preferiti, compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

Le schede di colore diverso per ciascuna circoscrizione debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C allegate alla legge n. 18/1979.

La Camera dei Deputati, il 9 aprile 2014 ha definitivamente approvato “*Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014*”<sup>8</sup> con la quale, tra l'altro, sono state introdotte nuove modalità per l'espressione delle preferenze.

Infatti, all'articolo 1, si prescrive che nelle prime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di tre preferenze espresse, ai sensi dell'articolo 14 primo comma della legge 24 gennaio 1979, n. 18, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza.

Le ulteriori modifiche apportate alla legge 18/1979, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, poiché si applicheranno, come disposto al comma 3, per le elezioni europee che si terranno nel 2019 non vengono trattate in questa pubblicazione.

## Scrutinio, ripartizione seggi e distribuzione nelle circoscrizioni

Il Titolo V della Legge 18/1979, dall' articolo 17 al 24, è dedicato allo scrutinio delle schede e alla descrizione dei passaggi che portano all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Le operazioni di scrutinio delle schede avranno inizio a partire dalle ore 23 di domenica 25 maggio 2014, al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti.

I **73** seggi del Parlamento europeo assegnati all'Italia sono ripartiti su base nazionale con il metodo proporzionale dei quoziente interi e più alti resti, tra liste concorrenti, che abbiano conseguito sul piano nazionale **almeno il 4% dei voti validi espressi**.

Pertanto, dopo aver individuato le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validamente espressi si procede, in primo luogo, al riparto nazionale dei seggi tra tali liste, dividendo il totale nazionale dei voti validi, cioè la somma dei voti ottenuti dalle medesime liste nelle cinque circoscrizioni, per 73.

Il quoziente ottenuto, c.d. **quoziente elettorale nazionale**, di cui si tralascia l'eventuale parte frazionaria, indica, in sostanza, il numero dei voti necessari per ottenere un seggio.

Per conoscere il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista si divide la somma dei voti ottenuti da ogni lista, cioè la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, per il quoziente elettorale nazionale.

---

<sup>8</sup> al momento della compilazione di queste note il testo, seppure approvato definitivamente, non è ancora stato promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.



Si assegnano così i seggi a quoziente intero. I seggi che restano da distribuire sono attribuiti con i più alti resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio.

Dopo aver determinato, a livello nazionale, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, si procede alla successiva distribuzione nelle singole circoscrizioni. A tal fine, si divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, per il totale dei seggi ad essa già attribuiti, determinando in tal modo il **quoziente elettorale di lista**.

Quindi, si dividono i voti ottenuti da ogni lista nella singola circoscrizione (cifra elettorale circoscrizionale) per il quoziente elettorale di lista. In tal modo si assegnano i seggi a quoziente intero. I seggi che eventualmente, rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle circoscrizioni per le quali le divisioni hanno dato i maggiori resti e, nel caso di parità di questi ultimi, si prende in considerazione la circoscrizione con il più alto numero di voti; si ricorre al sorteggio nell'ipotesi di ulteriore parità.

Se in una circoscrizione ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi componenti, risultano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi per tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente di lista ottenuto dividendo i voti della lista nelle circoscrizioni per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare.

Sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso di liste collegate, qualora non risulti eletto nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica, a tale lista spetta comunque un seggio, purché il candidato abbia ottenuto più di 50.000 preferenze.

## Surrogazioni e contenzioso

Il candidato che sia stato eletto in più di una circoscrizione deve dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie.

In difetto, l'Ufficio elettorale nazionale provvede mediante sorteggio; dopodiché l'Ufficio proclama eletto, in surrogazione, il candidato che segue immediatamente l'ultimo candidato eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta ovvero sorteggiata<sup>9</sup>.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, è attribuito dall'Ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

Con riferimento alle controversie in materia di eleggibilità e incompatibilità, così come previste nell'art. 44 della legge 24 gennaio 1979 n. 18, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dall'articolo 23 del D. lgs 1° settembre 2011 n. 150.

---

<sup>9</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 17 marzo 2006, n. 104 (in G.U. 1° s.s. 22/03/2006, n. 12) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui non prevede che il termine per l'esercizio del diritto di opzione del candidato proclamato eletto in più circoscrizioni decorra dalla data della comunicazione dell'ultima proclamazione, quale risulta dal relativo attestato.

La competenza a conoscere della lite è della Corte d'appello nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la Corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

La controversia è trattata sempre in ogni grado in via d'urgenza.

## Calendario delle principali scadenze elettorali

### **Lunedì 24 febbraio**

*(90° giorno antecedente quello della votazione)*

Inizio applicazione IVA agevolata al 4% per forniture e servizi elettorali.(L. 515/93, art. 18, co. 1).

Scadenza del termine per la presentazione della domanda, da parte dei cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia, di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso comune per il voto alle elezioni europee (D.L. n. 408/1994, come convertito, art. 2 comma1)

### **Giovedì 6 marzo**

*(80° giorno antecedente a quello della votazione)*

Scadenza del termine per la presentazione per gli elettori italiani non iscritti nell'elenco degli elettori residenti negli altri Paesi membri dell'Unione europea (Ue) che tuttavia vi si trovino per motivi di lavoro o di studio, e i loro familiari elettori conviventi, di un'apposita domanda, tramite il Consolato competente, al sindaco del comune nelle liste elettorali del quale sono iscritti, per poter esprimere il voto presso consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione. (D.L. 408/1994, come convertito,art. 3 comma 3)

### **Sabato 5 aprile**

*(50° giorno antecedente quello della votazione)*

Pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali sulla Gazzetta Ufficiale non oltre il 50esimo giorno antecedente la votazione. (L. 18 /1979, art. 7, comma 2)

### **Domenica 6 – lunedì 7 aprile**

*(49° - 48° giorno antecedente quello della votazione)*

Dalle ore 8.00 della domenica e non oltre lo ore 16.00 del lunedì: deposito presso il Ministero dell'Interno dei contrassegni, delle designazioni dei rappresentanti incaricati di effettuare il deposito delle liste dei candidati nelle singole circoscrizioni nonché delle designazioni dei delegati per ciascun Paese membro della Comunità Europea (L. 18/79, art. 11).

### **Mercoledì 9 aprile**

*(42° giorno antecedente quello della votazione)*

Comunicazione agli interessati delle decisioni adottate dal Ministero dell'Interno in ordine ai contrassegni di lista depositati (L. 18/79, art. 11 e D.P.R. 361/1957, art. 16).

### **Giovedì 10 aprile**

*(45° giorno antecedente quello della votazione)*

Affissione, a cura dei Sindaci, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. (D.P.R. 570/1960, art. 18, I° comma)

### **Martedì 16 – mercoledì 15 aprile**

*(40° - 39° giorno antecedente quello della votazione)*

Dalle ore 8.00 del martedì alle ore 20.00 del mercoledì: presentazione delle liste dei candidati alla Cancelleria della Corte d'Appello presso la quale è costituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale (L. 18/79, art. 12). I Capoluoghi delle circoscrizioni degli Uffici preposti al ricevimento delle liste sono: Milano, Venezia, Roma, Napoli, Palermo.

### **Sabato 19 aprile**

*(36° giorno antecedente quello della votazione)*

Entro questo termine, l'Ufficio elettorale circoscrizionale decide sull'ammissibilità delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento. Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le decisioni sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista; contro le decisioni di eliminazione di liste/candidati o di non ammissione di collegamento, i delegati di lista possono, entro

24 ore dalla comunicazione della decisione stessa, fare ricorso all'Ufficio elettorale nazionale (L. 18/79, art. 13).

### **Lunedì 21 aprile**

*(34° giorno antecedente quello della votazione)*

Scade il termine per la richiesta al Sindaco degli spazi per l'affissione di manifesti, stampati, giornali murali o altri, da parte di coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (fiancheggiatori). (L. 212/56, art. 4, così come modificata dalla L. 130/75 ).

Entro i 2 giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste/candidature ammesse, assegnazione, da parte della Giunta Municipale, degli spazi sia a coloro che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati, sia ai fiancheggiatori che ne abbiano fatta richiesta (L. 212/56, art. 5, così come modificata dalla L. 130/75).

### **Venerdì 25 aprile**

*(30° giorno antecedente quello della votazione)*

Inizio del divieto di ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti; è vietato anche il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

(L. 212/56, art. 6, co. 1).

Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore

(L. 212/56, art. 7, co. 1).

Inizio della validità delle tariffe postali agevolate (L. 515/93, art. 17, co. 1).

### **Sabato 3 maggio**

*(entro il 22° giorno antecedente quello della votazione)*

Scade il termine per la presentazione, da parte dei delegati di ciascun Paese membro della Comunità Europea, al capo dell'Ufficio consolare, delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare (L. 18/79, art. 31, ultimo comma).

Scadenza del termine per la eventuale ricusazione della candidatura del cittadino di altro stato membro dell'Unione, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, successivamente alle informazioni fornite dal referente presso lo stato membro di origine del candidato.

( D.L. n. 408/1994, art. 2 co. 7)

### **Sabato 10 maggio**

*(entro il 15° giorno antecedente quello della votazione)*

Scatta il divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni o sugli orientamenti politici degli elettori (L. 28/2000, art. 8, co. 1).

### **Sabato 17 maggio**

*(entro l'8° giorno antecedente la votazione)*

Scade il termine per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici del manifesto riprodotto i contrassegni delle liste e i candidati ammessi ( L. 18/1979, art. 13 u.c.)

### **Giovedì 22 maggio**

*(entro il 3° giorno antecedente quello della votazione)*

Scade il termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura devono far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza (D.P.R. 361/57, art. 51, co. 2).

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nominativi dei richiedenti negli elenchi da consegnare ai Presidenti delle sezioni elettorali;

b) a rilasciare ai richiedenti una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi di cui alla lettera a).

Scade il termine per chiedere, da parte dei detenuti aventi diritto al voto, al Sindaco del Comune nelle cui liste sono iscritti, di poter votare nel luogo di detenzione (L. 136/76, art. 8, 9).

### **Venerdì 23 maggio**

*(entro il 2° giorno antecedente quello della votazione)*

Scade il termine per l'attuazione delle variazioni da apportare alle liste di sezione, da parte della Commissione Elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione od omissione di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali (D.P.R. 223/67, art. 40, ultimo comma).

Pubblicazione del manifesto del sindaco dove viene data notizia di eventuali variazioni apportate alle sedi dei seggi (D.P.R. 223/67, art. 38, ultimo comma).

Scadenza del termine per la designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi. La designazione deve avvenire presso la Segreteria del Comune.(L. 18/79, art. 31, ultimo comma).

Tali designazioni possono essere presentate direttamente ai presidenti di seggio, sabato 6 giugno, entro le ore 9.00, al momento della costituzione dei seggi, oppure entro le ore 15.00, purchè prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Ore 24.00: chiusura della campagna elettorale.

### **Sabato 24 maggio**

*(entro il 1° giorno antecedente quello della votazione)*

Scade il termine per la presentazione della domanda da parte dei marittimi che si trovano fuori del Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco di votare nel Comune in cui si trovano (D.P.R. 361/57, art. 50).

Scade il termine entro il quale gli elettori residenti nei Paesi membri della Comunità Europea e quelli che si trovano nei Paesi stessi per motivi di lavoro o di studio che abbiano presentato tempestivamente domanda per votare nelle sezioni istituite devono comunicare, se rimpatriano, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti l'intenzione di votare nel Comune stesso (L. 18/79, art. 38, co. 2).

Prima dell'inizio delle operazioni di votazione, consegna da parte del Sindaco, ai Presidenti di seggio, per le relative annotazioni, dell'elenco dei marittimi, iscritti nelle liste elettorali del seggio, che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel Comune ove si trovano per causa di imbarco (D.P.R. 361/57, art. 50).

### **Domenica 25 maggio**

*(giorno della votazione)*

Inizio delle operazioni di votazione che si tengono dalle ore 7.00 alle ore 23.00

(L.147/2013 art. 1 comma 399)

E' vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 m. dall'ingresso delle sezioni elettorali (L. 212/56, art. 9, co. 2).

Ore 23.00: chiusura della votazione e inizio delle operazioni di riscontro e di scrutinio.

Prima dell'inizio delle operazioni di votazione, consegna da parte del Sindaco, ai Presidenti di seggio, per le relative annotazioni, dell'elenco dei marittimi, iscritti nelle liste elettorali del seggio, che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel Comune ove si trovano per causa di imbarco (D.P.R. 361/57, art. 50).

## **Procedimento Elettorale Preparatorio**

### **Convocazione dei comizi**

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il decreto di convocazione dei comizi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione ( sabato 5 aprile).

La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunità europea, che devono possibilmente coincidere con quelli fissati per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale, sono determinati, per ciascun Paese, con decreto del Ministro dell'Interno, previe intese con i Governi dei Paesi stessi assunte dal Ministero degli affari esteri<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> art. 7, commi 1, 2 e 3, Legge 24 gennaio 1979, n. 18

## Deposito dei contrassegni

I partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati devono depositare presso il Ministero dell'Interno, tra le ore 8 del quarantunesimo giorno e le ore 16 del quarantottesimo giorno antecedente quello della votazione, **il contrassegno di lista**<sup>11</sup>.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con altri già depositati o con contrassegni che riproducono simboli, elementi e diciture usati tradizionalmente da altri partiti.

E', inoltre, vietata la presentazione di contrassegni effettuata al solo scopo di precluderne l'uso ad altri e di contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi. Per i partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo vige l'obbligo di presentare un contrassegno che riproduca tale simbolo<sup>12</sup>.

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o i gruppi politici organizzati, con unico atto autenticato da notaio, debbono designare<sup>13</sup>:

- un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito della lista presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale;
- un delegato effettivo ed uno supplente, per ciascun Paese membro della Comunità europea, incaricati di effettuare le designazioni di un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare del Paese per il quale sono stati designati nonché un rappresentante effettivo ed uno supplente presso l'ufficio di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare.

## Le liste dei candidati

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, **dalle ore 8 del quarantesimo giorno (15 aprile 2014) alle ore 20 del trentanovesimo giorno (16 aprile 2014)** antecedenti quello della votazione.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori, dei quali almeno 3.000 devono essere iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione<sup>14</sup>.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere

---

<sup>11</sup> art 15 Legge 24 gennaio 1979, n. 18 : i contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

<sup>12</sup> artt. 14-15-15 D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361

<sup>13</sup> art. 11 Legge 24 gennaio 1979 n. 18

<sup>14</sup> art. 12, commi 1-2 Legge 24 gennaio 1979, n. 18

o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere.

Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Nessuna sottoscrizione è richiesta, infine, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.<sup>15</sup> Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione e nella dichiarazione di accettazione della candidatura deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati **non minore di tre e non maggiore del numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione.**

Sono inammissibili e, quindi, non valide, le liste che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi<sup>16</sup>.

Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell'articolo 12 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento<sup>17</sup>.

Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> art. 12, comma 4 Legge 24 gennaio 1979, n. 18

<sup>16</sup> ai sensi dell'articolo 51, comma 1 Costituzione e del D. lgs. 11/4/2006 n. 198 all'articolo 56 **“Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo”** :

1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della legge 8 aprile 2004, n. 90, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.

<sup>17</sup> Art. 9 D. L 28/12/2013 n. 149, come convertito

<sup>18</sup> Art. 12 . L 28/12/2013 n. 149, come convertito *“Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche”* :

1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria



# Incompatibilità, ineleggibilità, incandidabilità

## Incompatibilità

La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile<sup>19</sup> con quella di:

- membro della Commissione delle Comunità europee;
- giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee;
- membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
- membro della Corte dei conti delle Comunità europee;
- mediatore delle Comunità europee;
- membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;
- membro del Comitato delle Regioni;
- membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
- membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
- l) funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.

---

imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, nonché da agevolare l'espressione della scelta da parte dei contribuenti.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscriverne in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.

6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio.

<sup>19</sup> Art. 5 L. 24 gennaio 1978 n.18

La carica di membro del Parlamento europeo è altresì incompatibile<sup>20</sup>:

- con l'ufficio di deputato o di senatore;
- con la carica di componente del governo di uno Stato membro;
- presidente di giunta regionale;
- consigliere regionale;
- presidente di provincia;
- sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Quando si verifichi una delle predette incompatibilità, il candidato risultato eletto deve indicare, **entro trenta giorni dalla proclamazione**, per quale carica intende optare.

Qualora non vi provveda, l'Ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto<sup>21</sup>.

L'articolo 3 della legge n. 78/2004, al terzo comma, relativamente alla disciplina dei ricorsi giurisdizionali, dispone che il giudizio sulle situazioni di incompatibilità dei parlamentari europei, eletti a deputati o senatori, spetta alla Giunta delle elezioni, rispettivamente di Camera e Senato<sup>22</sup>.

## **Ineleggibilità**

La legge 18/1979 non prevede ipotesi particolari, fatto che depone per un generale favor del legislatore per il diritto di accesso alle cariche elettive e per le cause di incompatibilità rispetto a quelle di ineleggibilità.

Peraltro, il Legislatore, sotto un diverso profilo, con la legge 13 ottobre 2010 n. 175 ha introdotto una nuova fattispecie di ineleggibilità connessa alla violazione del divieto di svolgimento di attività di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

In primo luogo, questa legge interviene sulla disciplina delle misure di prevenzione, introducendo il delitto di violazione del divieto di svolgimento di attività di propaganda elettorale, nelle forme previste dalla legge 212/1956 (affissione di stampati, giornali murali o manifesti di propaganda, propaganda elettorale luminosa o figurativa, lancio di volantini) per le persone sottoposte a tali misure. Il delitto è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e la pena si applica anche **al candidato** che, conoscendo la condizione di persona sottoposta in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede alla medesima di svolgere attività di propaganda elettorale e

---

<sup>20</sup> Art. 6 comma 1 L. 24 gennaio 1979 n. 18

<sup>21</sup> Art. 6 L. comma 4 L. 24 gennaio 1979 n. 18 : "Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la Corte di Appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione".

<sup>22</sup> L. n. 78/2004, art. 3, co. 3 : "All' articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione»; art. 66 Costituzione: "Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità."

se ne avvale concretamente (art. 10, commi 5-bis.1 e 5-bis.2 L. 575/1965, introdotti dall'art. 1 della L. 175/2010, poi confluiti nel D.Lgs. 159/2011, Codice antimafia, artt. 67, comma 7 e 76, comma 8). La condanna comporta, inoltre, **l'interdizione dai pubblici uffici** dalla quale consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 2, L. 175/2010).

## **Incandidabilità <sup>23</sup>.**

L'articolo 4 del D. lgs 31 dicembre 2012 n. 235, relativo all'incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo (spettante all'Italia), individua tali condizioni operando un rinvio all'articolo uno, la cui rubrica reca "Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".

Di conseguenza non possono essere candidati e comunque ricoprire la carica di parlamentare europeo:

- coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale<sup>24</sup>;
- coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale<sup>25</sup>;
- coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale<sup>26</sup>.

Secondo l'articolo 13 della legge 24/1/1979 n. 18, l'Ufficio centrale circoscrizionale <sup>27</sup> decide in ordine all'ammissione delle liste dei candidati, accertando preliminarmente l'esistenza delle eventuali condizioni di incandidabilità.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono ricorrere, entro ventiquattrore dalla comunicazione, all'Ufficio elettorale nazionale.

Per le modalità relative alla presentazione dei ricorsi, nonché per le modalità ed i termini per la decisione degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del T.U. 30 marzo 1057 n. 361 come modificato.

Nell'ordinamento esistono peraltro ulteriori cause di incandidabilità.

---

<sup>23</sup> L. n. 78/2004, art. 3, co. 3 : "All' articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione»; art. 66 Costituzione: "Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità."

<sup>24</sup> si tratta di gravi delitti quali quelli concernenti mafia, terrorismo, stupefacenti etc.

<sup>25</sup> si tratta di delitti contro la Pubblica amministrazione e di quelli dei pubblici ufficiali contro la P.A.

<sup>26</sup> Articolo 278 C.P.P. : " Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure":

1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato [c.p. 56]. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva [c.p. 99] e delle circostanze del reato [c.p. 59-70, 118-119], fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale [c.p. 63; c.p.p. 4, 379].

<sup>27</sup> Costituito presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della provincia (art. 9 L. 18/19879)

Quella prevista all'articolo 2 comma 3 del D. lgs 149/2011 : “. Il Presidente ( della Giunta regionale) rimosso ai sensi del comma 2<sup>28</sup> e' **incandidabile** alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed **europeo per un periodo di tempo di dieci anni**. Il Presidente rimosso non puo' essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e **dell'Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni**.

Allo stesso modo i sindaci (e i presidenti di provincia) ritenuti responsabili del dissesto finanziario dell'ente locale **non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, al Parlamento nazionale e a quello europeo**, nonché alle cariche elettive di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali<sup>29</sup>.

## Disciplina della campagna elettorale

La legge 24 gennaio 1979 n. 18 non definisce le modalità della campagna elettorale.

L'articolo 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 *“Discipline delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”* estende l'efficacia delle norme previste per le elezioni politiche a quelle per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ; si applicano, pertanto, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 di tale legge.

I primi sei articoli della L. 5 15/93, riguardano l'accesso ai mezzi di informazione, la propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva, con numerosi rinvii alla Legge 22 febbraio 2000, n. 28 *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*.

---

<sup>28</sup> D. lgs 6/09/2011 n. 149 art. 2 comma 2: Il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 costituisce grave violazione di legge e in tal caso con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale nonché la rimozione del Presidente della Giunta regionale per responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e la loro riconduzione alla diretta responsabilità, con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Repubblica e' adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali espresso a maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessato.

<sup>29</sup> D. lgs 18/8/2000 n. 267, art 248 comma 5: “ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. **I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo.** Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale nè alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

La propaganda elettorale per il voto a liste, gruppi di candidati o singoli candidati, nei trenta giorni precedenti la data della votazione è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 212/56 come modificata.

L'articolo 3 della L. 515/93 stabilisce, in proposito, che tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica e ogni altro mezzo divulgativo, devono indicare il nome del committente responsabile; giornali, stazioni radio e televisive, tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale (consulenze, intermediazioni di agenzia) sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi ovvero dai delegati responsabili della propaganda, o dai singoli candidati o loro mandatarî, cui sono tenuti ad emettere fattura.

Strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o eventualmente commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatarî.

Il divieto della propaganda istituzionale è regolamentato nell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", che all'articolo 9 dispone che dalla data di **convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione** ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Sono pertanto consentite esclusivamente quelle attività di informazione che necessariamente devono accompagnare le funzioni, iniziative e servizi realizzati dalle PP.AA. dirette a garantirne l'operatività.

Con la legge 6 luglio 2012, n. 96<sup>30</sup>, all'articolo 14, il Legislatore ha disciplinato i limiti di spesa, i controlli e le sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Al comma 1 dell'articolo citato si prevede che le **spese** per la campagna elettorale di ciascun partito e movimento politico che partecipa alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non possano superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

---

<sup>30</sup> Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

Al comma 2 si dispone che per le elezioni europee si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7,11, 12, 14, 14, 15 della L. n. 515/1993 .

Si applicano alle elezioni europee le disposizioni relative alle agevolazioni postali (L. 515/93, art. 17). La tariffa agevolata può essere utilizzata unicamente nei 30 giorni precedenti la data dello svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

Si applicano altresì le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali (L. 515/93, art. 18). Nei 90 giorni precedenti le elezioni, si applica l'aliquota IVA del 4% per forniture e servizi elettorali (tra essi rientrano il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri, l'acquisto degli spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, affitto dei locali, allestimenti e servizi connessi a manifestazioni).

**La legge 22 febbraio 2000 n. 28**, come modificata<sup>31</sup>, "**Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica**" disciplina, anche per le elezioni del Parlamento europeo, l'accesso paritario ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e la comunicazione politica .

Ai fini dell'applicazione di tale legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini<sup>32</sup>.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (Commissione) e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Autorità), previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina nell'ambito della comunicazione politica radiotelevisiva.

L'articolo 2 comma 2 della legge in questione definisce come comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini della presente legge, la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche; **dalla data di convocazione dei comizi elettorali** la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

L'articolo 4 <sup>33</sup>della Legge, a cui si rinvia, regola minuziosamente le forme, i tempi, il riparto degli spazi nonché le modalità di trasmissione dei messaggi stessi.

---

<sup>31</sup> L. 6 novembre 2003, n. 313 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali".

<sup>32</sup> Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 4, L. 23 novembre 2012, n. 215.

<sup>33</sup> Articolo 4. "*Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale*".

1. **Dalla data di convocazione dei comizi elettorali** la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

---

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

- a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;
- b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;
- c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;
- d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. **Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni** di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

- a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
- b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
- c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;
- d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
- e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
- f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;
- g) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito» e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 .

6. Comma abrogato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313.

7. Comma abrogato dall'art. 2, L. 6 novembre 2003, n. 313

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali [e locali] comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al



Per le emittenti radiofoniche e televisive locali vige una disciplina diversa da quella prevista per le emittenti nazionali. Tale disciplina è contenuta nella legge 6 novembre 2003, n. 313 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali” che sostanzialmente integra e modifica la legge 28/2000.

Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire, sia nella trasmissione di programmi di informazione che in quelli di comunicazione politica, il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

La legge definisce “programmi d’informazione”: il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca. Sono considerati “programmi di comunicazione politica” quelli in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni<sup>34</sup>.

Si segnala che ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto. I registi e i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma in modo da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

---

completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo .

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.

11. La Commissione e l’Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell’ambito della propria competenza, stabiliscono l’ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale .

<sup>34</sup> Articolo 11 ter legge 22/2/2000 n. 28